

Il D.Lgs. n. 231/01 e ambito di applicazione

Con il D.Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi da:

“a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.” (Articolo 5 - Responsabilità dell'Ente)

Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con il decreto in questione, la possibilità di esenzione di responsabilità nell'ipotesi in cui ci si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, correttamente attuato, e costantemente aggiornato.

In particolare l'Articolo 1 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. □

La predisposizione del Modello Organizzativo e il contenuto minimo

Il modello deve essere predisposto in ragione della realtà organizzativa alla quale fa riferimento e, pertanto, personalizzato sulle esigenze della struttura ed organizzazione della società/ente.

In concreto l'attività di individuazione dell'esposizione alla tipologia di reati previsti, viene definita tecnicamente come mappatura delle aree (dell'attività aziendale) sensibili (al rischio di commissione di reati), anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti responsabili dei processi organizzativi della società/ente.

In particolare, nell'ambito dell'opera di personalizzazione del Modello Organizzativo di prevenzione degli illeciti, se il reato è stato commesso dalle persone indicate nel precedentemente citato Articolo 5, comma 1, lettera a), la società/ente non risponde se prova che:

“1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di

gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.” (articolo 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

Invero, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

“2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”. (Articolo 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

□

Organismo di Vigilanza e requisiti.

Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'Organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità, sia nel caso il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale, sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti a direzione.

Come precedentemente detto l'Articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, che dev'essere attuata solo da parte dell'Organismo a ciò appositamente dedicato.

In particolare l'ODV pur coordinandosi costantemente con la società/ente, è un soggetto autonomo ed indipendente da esso, essendo allo stesso attribuiti i compiti di vigilanza, applicazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, attraverso autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché, di strumenti adeguati per la verifica dell'idoneità e della puntuale e completa attuazione delle procedure per la prevenzione degli illeciti nelle aree di rischio della società/ente individuate.